

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 349

a iniziativa dei Consiglieri Maggi, Fabbri

presentata in data 6 marzo 2020

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REFERENDUM CONSULTIVO.
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 APRILE 1980, N. 18
“NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO”
E 16 GENNAIO 1995 N. 10 “NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE
DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

Art. 1

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 18/1980)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dalla Statuto) è sostituito dal seguente:

“1. Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, di cui all'articolo 20, si applicano le norme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, commi 1, 2, 4, 5, e 16 in quanto compatibili.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) sono inseriti i seguenti:

“4.1. L'Assemblea legislativa procede all'esame della proposta di legge di fusione, quando in tutti i Comuni interessati, la maggioranza dei voti conteggiati separatamente in ciascun Comune è favorevole alla fusione.

4.2. L'Assemblea legislativa non procede all'esame della proposta di legge di fusione, quando anche in un solo Comune interessato, la maggioranza dei voti conteggiati è contraria alla fusione.

4.3. Vengono ripristinati i Comuni preesistenti alla fusione, ove la maggioranza dei cittadini si sia espressa contrariamente alla fusione nella consultazione popolare, su istanza del Consiglio Comunale posta alla Regione. Nei comuni così ricostituiti diventano vigenti lo Statuto ed i regolamenti precedenti alle fusioni.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.